

Nella G.U. del 6 luglio 2017 n. 156 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, “ Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Per quanto riguarda la VAS (Valutazione ambientale strategica) e l'AIA, il decreto legislativo in oggetto individua, rispettivamente, l'autorità competente in sede statale e quella competente in sede regionale, che corrisponde alla pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome, le quali disciplinano con proprie leggi e regolamenti anche le **proprie competenze nonché quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA** (*articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) che modificano l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*).

Analogamente per quanto attiene la VIA, lo stesso decreto legislativo determina l'autorità competente in sede statale e quella competente in sede regionale, che corrisponde alla pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome, le quali disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'**organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA**, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali (*articolo 5, comma 1, che introduce il nuovo articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare commi 4, 5, 8*).

Il provvedimento statale individua nel dettaglio, inoltre, i progetti sottoposti in sede statale a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (Allegati II e II-bis della Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamati nel *comma 2* del nuovo articolo 7-bis del medesimo, come aggiunto dall'articolo 5 del provvedimento in esame) e parallelamente i progetti sottoposti in sede regionale a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (Allegati III e IV della Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamati nel *comma 3* del nuovo articolo 7-bis del medesimo, come aggiunto dall'articolo 5 del provvedimento in esame).

Nell'esercitare la potestà legislativa riconosciuta anche alle Province autonome (al pari delle Regioni a statuto ordinario), secondo il provvedimento in oggetto queste ultime devono **conformarsi alla legislazione europea ed al rispetto di quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006**, fatto salvo il potere di stabilire regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e degli altri soggetti pubblici interessati, per il coordinamento dei provvedimenti di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative alle finalità indicate dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e ferma restando l'inderogabilità dei termini procedurali massimi (*comma 8 del nuovo articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come aggiunto dall'articolo 5*).

In generale il riconoscimento delle potestà normative (legislative e regolamentari) delle Province autonome (così come delle Regioni), per quanto disposto dal provvedimento in oggetto, avviene nel limite del semplice adeguamento dei rispettivi ordinamenti entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 104 del 2017, nonché della previsione del potere sostitutivo statale per il caso di inutile decorso del predetto termine in assenza di disposizioni delle Regioni o delle Province autonome idonee allo scopo (*articolo 23, comma 4, rubricato Disposizioni transitorie e finali*).

La normativa statale, tuttavia, prevede e disciplina compiutamente anche il “provvedimento autorizzatorio unico regionale” che congloba tutti gli atti di assenso richiesti (*articolo 27-bis, in particolare comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 16, comma 2, del decreto delegato in oggetto*), sul modello del “provvedimento unico in materia ambientale” di competenza statale, che comprende i vari titoli e provvedimenti ampliati individuati dalla stessa

normativa statale (*articolo 27, in particolare comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto delegato in oggetto*); inoltre anche con riferimento alla VIA di competenza regionale regola l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a tale VIA anche con la previsione di un'apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (*articolo 24 del decreto legislativo in oggetto, che modifica l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante la disciplina organica del procedimento amministrativo*).

Con particolare riferimento alle funzioni amministrative di competenza delle Province autonome (e delle Regioni), il decreto delegato interviene in modo ugualmente puntuale, onerando le autonomie territoriali del livello di governo regionale, ivi incluse espressamente le Province autonome, dei seguenti specifici adempimenti:

- a) assicurare che le procedure (per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la VIA di competenza regionale) siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis (che, come sopra evidenziato, prevede e disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale, analogo a quello di competenza statale di cui all'articolo 27, comma 2) a 29 del presente decreto (*comma 7 del citato articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006*);
- b) dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo i dati specificamente richiesti dal decreto in oggetto (*comma 9 del citato articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006*);
- c) assicurare che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme statali in materia di VAS e VIA (*comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 6 del decreto delegato in oggetto*);
- d) verificare l'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, in collaborazione con il Ministero per i profili di competenza, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore sanità, ovvero di altri soggetti pubblici, nonché dare adeguata informazione del monitoraggio in questione attraverso il sito web della stessa autorità competente (*articolo 28 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 17 del decreto delegato in oggetto, in particolare commi 2 e 8*).

Il provvedimento modifica altresì sensibilmente il riparto delle competenze amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di VIA, attribuendo alla competenza del primo, un rilevante numero di progetti ed interventi che nel previgente regime erano invece attribuiti alla competenza delle Regioni (*articolo 22 e correlative abrogazioni apportate dall'articolo 26*).

Si evidenziano, a titolo di esempio e tra quelli di maggiore rilevanza per il loro impatto sull'assetto statutario delle competenze attribuite alle Province autonome, che ora ricadono nei citati Allegati II e II-bis, quindi nell'ambito delle VIA o delle relative verifiche di assoggettabilità di competenza statale e non più in quello di competenza regionale:

- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;
- elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km, che nella normativa previgente ricadevano nell'ambito di competenza statale solo se "facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale";
- stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità

complessiva superiore a 40.000 mc;

- sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

- strade extraurbane principali (definite dal Codice della strada all'articolo 2); rientrano nell'ambito di competenza statale, anche nel testo previgente, le autostrade, nonché le strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli e le strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

- porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

- tutti gli impianti per la cattura di flussi di CO₂, provenienti anche da impianti che nel testo previgente rientrano nell'Allegato III e quindi nell'ambito di competenza regionale;

- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

- installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;

- elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km;

- interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

- porti (*non turistici*) e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;

- strade extraurbane secondarie (definite dal Codice della strada all'articolo 2) "di interesse nazionale" (in precedenza, invece, tutte le strade extraurbane secondarie erano soggette a screening regionale e pertanto resterebbero alla competenza regionale quelle non qualificabili di "interesse nazionale", non individuabili in concreto, in mancanza di un criterio per l'individuazione del predetto carattere "di interesse nazionale", ovvero tutte le strade extraurbane secondarie potrebbero essere ritenute di "interesse nazionale");

- acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

- aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);

- porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;

- modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati II e II-bis *già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione*, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi.

Tali modifiche costituiscono un'importante variazione del riparto delle competenze tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, oltre che tra lo Stato e le Regioni in genere, che non sembra trovare alcun aggancio nei principi di delega, con violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Infatti, la nuova normativa statale, come emerge dal quadro complessivo descritto, viene ad incidere ampiamente in ambiti di materia che per Statuto speciale sono attribuiti alla potestà legislativa, nonché alla corrispondente potestà regolamentare ed amministrativa delle Province autonome, che da tempo sono state anche effettivamente esercitate, dando forma ad un corpus impianto normativo ed organizzativo, come di seguito si espone più analiticamente.

Lo Statuto speciale per il Trentino –Alto Adige (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alle Province autonome in via esclusiva la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa (art. 16 St.), in un'ampia gamma di materie quali “tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” (art. 8, n. 3), St.), “urbanistica e piani regolatori” (art. 8, n. 5), St.), “tutela del paesaggio” (art. 8, n. 6), St.), “porti lacuali” (art. 8, n. 11), St.), “opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali” ed in altri termini, “protezione civile” (art. 8, n. 13), St.), “alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna” (art. 8, n. 16), St.), “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale” (art. 8, n. 17), St.), “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” (art. 8, n. 18), St.), “turismo e industria alberghiera” (art. 8, n. 20), St.), “agricoltura, foreste e corpo forestale” (art. 8, n. 21), St.), “artigianato” (art. 8, n. 9), St.), “commercio” (art. 9, n. 3), St., in combinato disposto con l’articolo 117 della Costituzione e con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché, in via concorrente, nella materia della “igiene e sanità” (art. 9, n. 10) St.), riqualificata come più ampia “tutela della salute” (articolo 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella nozione data dalla giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 181 del 2006, in particolare punto 4.1 del Considerato in diritto) e, infine, nella materia della “utilizzo delle acque pubbliche” (art. 9, n. 9), St.).

Anche sul piano organizzativo, e dunque in ambito comune alle varie materie predette, alle Province autonome competono per Statuto speciale la funzione legislativa e quella amministrativa in materia di “ordinamento degli uffici e del personale” (articolo 8, n. 1, e articolo 16, St.), nell’esercizio della quale sono disciplinati anche i procedimenti amministrativi, in modo organico nonché con particolare riferimento alle singole materie sopra indicate.

L’assegnazione delle predette potestà statutarie è attuata dalle rispettive norme di attuazione statutaria nelle specifiche materie di competenza.

Già secondo la richiamata normativa di attuazione statutaria del 1987 alle Province autonome è attribuito il potere di dare diretta attuazione alle direttive europee nelle materie di competenza esclusiva delle medesime, che è esteso nel 1989 anche alle materie di competenza concorrente, dapprima per effetto di una legge ordinaria (articolo 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”) e, in seguito, a partire dal 2001, sulla base di norme di rango costituzionale, che hanno codificato tale potere delle Regioni e delle Province autonome a livello di principio e di norma fondamentale dell’ordinamento della Repubblica (articolo 117, quinto comma, della Costituzione, come modificata dalla predetta l. cost. n. 3 del 2001).

Peraltro ai sensi della cosiddetta clausola di maggior favore contenuta per le autonomie speciali nella ricordata riforma costituzionale del 2001, le nuove disposizioni costituzionali non possono essere intese in modo da restringere la sfera di autonomia già assicurata alle predette autonomie dai rispettivi statuti speciali, ma solo nel senso di ampliarla (articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001), secondo l’interpretazione costantemente avvalorata dalla Corte costituzionale (per tutte, ad esempio, sentenza n. 357 del 2010, considerato in diritto, punto 3.2, che richiama la precedente sentenza n. 412 del 1994, secondo cui la riforma costituzionale, in forza del principio ricavabile dal predetto articolo 10, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma e la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato ad essa spettante non è stata sostituita dalla competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” e di “tutela dell’ambiente”; da ultimo sentenza n. 51 del 2016 e precedenti richiamati).

Analogamente per quanto riguarda la disciplina del potere sostitutivo statale, non vi possono essere nell’ordinamento della Repubblica disposizioni, specie se di legge ordinaria, che possano essere intese in senso peggiorativo rispetto all’assetto costituzionale e statutario già vigenti, secondo quanto affermato anche nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma

del 2001; in particolare la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che, a seguito della citata riforma costituzionale del 2001, solo per le materie di nuova acquisizione da parte delle Province autonome (ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, attuato dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131; cfr. sentenza n. 236 del 2004, punto 3.1 del considerato in diritto), la disciplina del potere sostitutivo statale è demandata a nuova normativa di attuazione statutaria, mentre per le materie già attribuite dallo Statuto di autonomia rimangono ferme e prevalenti le vigenti norme di attuazione e dunque anche l'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 (cfr. sentenza n. 236 del 2004, punti 4.1 e 5.1 del considerato in diritto), salvo il processo di adeguamento dello Statuto speciale e delle norme di attuazione vigenti.

Secondo le specifiche norme di attuazione statutaria vigenti per le Province autonome (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articolo 2) le disposizioni di principio introdotte da norme di legge statale, qualora vincolanti ai sensi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione statutaria, comportano in carico alle Province autonome, nelle materie di competenza delle medesime, solo un obbligo di adeguamento della legislazione preesistente e non sono direttamente applicabili, continuando nel frattempo a trovare applicazione le fonti normative preesistenti delle Province autonome; secondo la stessa normativa di attuazione statutaria, inoltre, tale adeguamento deve intervenire nel termine di sei mesi o nel più ampio termine eventualmente previsto, pertanto il *termine perentorio di centoventi giorni* dall'entrata in vigore del provvedimento in contestazione (come prescritto dall'**articolo 23, comma 4**), non è comunque compatibile con la predetta normativa di attuazione statutaria.

In generale e su tale base, questa Provincia ha interesse a sottoporre al vaglio della Corte costituzionale la nuova normativa statale in oggetto, anche considerato che non risultano accolte le richieste già formulate da questa Provincia in sede di espressione del preventivo parere prescritto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 4 maggio 2017 (citato nelle premesse del provvedimento), con cui, in breve, si chiedeva di sopprimere i riferimenti espressi alle Province autonome contenuti nello schema del medesimo e di integrarlo con una apposita disposizione di salvaguardia delle speciali norme statutarie e di attuazione statutaria, anche con riferimento al previsto potere sostitutivo statale per il caso di inattività delle Province autonome nel recepimento delle direttive comunitarie.

Il potere delle Province autonome di dare diretta attuazione, nelle materie di competenza, alle direttive europee è riconosciuto espressamente anche nell'ordinamento interno vigente, che tiene ferme le previsioni statutarie e di attuazione statutaria (art. 59, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, afferente anche in particolare tematiche attinenti la protezione dell'ambiente (ad es. per la materia "parchi", sent. n. 104 del 2008, che richiama sul punto anche la sent. n. 425 del 1999 - di cui oltre -, e la sent. n. 378 del 2007).

La Provincia autonoma di Trento ha così provveduto a disciplinare, nell'esercizio effettivo delle potestà statutarie ad essa attribuite nelle varie materie sopra individuate, anche la valutazione d'impatto ambientale, con propria legge e con il correlativo regolamento di esecuzione (legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della *legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9* (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)"; decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.).

Nel complesso (ed in via generale) il provvedimento statale costituisce esercizio della funzione legislativa da parte dello Stato in materie di competenza delle Province autonome (articolo 117, quinto comma, della Costituzione e articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987), e, per quanto riguarda la formula di "*cedevolezza*", si limita ad operare un blando rinvio all'articolo 41, della legge n. 234 del 2012 (in combinato disposto con l'articolo 40, in particolare comma 3, della stessa legge), che in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato prescrive che i provvedimenti

sostitutivi devono contenere in ogni caso l'esplicita indicazione del carattere cedevole, anche in linea con le statuizioni della giurisprudenza costituzionale.

Complessivamente il decreto legislativo in oggetto potrebbe essere prospettato come illegittimo, altresì, per vizio di *eccesso di delega* (in violazione dell'art. 76 Cost.) per il mancato rispetto del termine fissato per l'esercizio della delega, in quanto tardivo, posto anche il parallelo obbligo di dare "*tempestiva*" attuazione alle direttive europee (a norma dell'art. 29, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012) - nelle materie di rispettiva competenza legislativa dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome -, atteso che il termine predetto era stabilito nel 16 gennaio 2017, ai sensi della legge delega, che rinvia alla legge n. 234 del 2012, *recepandone le successive modificazioni* (art. 1, comma 2, legge 9 luglio 2015, n. 114, che rinvia all'art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che individua il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva, la quale all'articolo 2 lo fissa al 16 maggio 2017).

Infatti la legge delega (articolo 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015) prevede che il termine per l'esercizio della delega sia individuato "*ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*", operando un rinvio a tale fonte, e recepandone in tal modo le successive modificazioni. L'articolo 31, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, dispone: "In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di *quattro mesi antecedenti* a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea".

La prima adozione del provvedimento legislativo è stata assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 marzo 2017, e con note del 16 marzo 2017 lo schema del decreto legislativo è stato trasmesso rispettivamente alla Conferenza Stato-Regioni, indicando come termine per l'esercizio della delega il 16 marzo 2017, nonché al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati per l'espressione dei rispettivi pareri, considerando che la legge delega prevedeva (rinviano alla citata legge n. 234 del 2012, nel testo vigente allora), per il termine di scadenza, *due mesi* antecedenti il termine fissato dalla direttiva (e così il 16 marzo), mentre il testo vigente della stessa legge delega prevede, come detto, i *quattro mesi* antecedenti la scadenza stabilita dalla direttiva (e così il 16 gennaio), in quanto recepisce le modificazioni apportate alla legge a cui fa rinvio.

Il motivo di ricorso potrebbe essere argomentato appoggiandosi ad un indirizzo della giurisprudenza costituzionale che interpreta i rinvii contenuti nelle leggi con la presunzione di un rinvio mobile, anziché fisso (in tal senso, v. ad esempio, la sentenza n. 258 del 2014, per cui la scelta del rinvio ricettizio deve essere "espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti").

Qualora in senso opposto si dovesse invece ritenere che il rinvio operato dalla legge delega è al testo normativo della legge n. 234 del 2012 precedente la predetta modifica, è possibile giungere ad una diversa individuazione dei termini di scadenza, secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.

Come sopra ricordato la legge n. 234 del 2012, nel testo vigente al momento di entrata in vigore della legge di delega n. 114 del 2015, prevedeva infatti che i decreti legislativi fossero adottati "*entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive*". Poiché il termine di recepimento era fissato dalla direttiva al 16 maggio 2017, il termine ultimo per l'emanazione doveva essere individuato al **16 marzo 2017**, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, nel testo allora vigente. Senonché l'art. 31, comma 3, della legge n. 234 del

2012 prevede anche che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il *parere* delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed aggiunge che in tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, *dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge*, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, precisando che “*decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere*” e – all’ultimo periodo – che “*qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi*”.

Il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 1, della legge delega n. 114 del 2015 alle procedure, ai principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, comprende il meccanismo di proroga del termine in caso di parere parlamentare richiesto dalla legge di delegazione all’art. 1 comma 3 (“*i decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari*”), sebbene questa, a rigore, precisi all’art. 31, comma 2, il termine è quello dell’art. 31, comma 1.

L’inversione dell’ordine dei pareri previsto dalla legge – con la richiesta del parere parlamentare prima della acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, tra cui quello della Conferenza Stato-Regioni, anziché *dopo*, ha quindi consentito la proroga del termine, di ulteriori tre mesi successivi al 16 marzo, pervenendo così alla data del 16 giugno, di approvazione del provvedimento in oggetto.

Tali previsioni - in assenza di una chiara “cedevolezza” della norma statale - hanno ripercussioni sulla legislazione già vigente della Provincia autonoma nelle materie di competenza della medesima e, quindi, in ultima analisi, incidono sulla disciplina di rango costituzionale e statutario del riparto delle competenze tra lo Stato e le Province autonome; pertanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi, il vizio in questione, che esula dalla predetta disciplina del riparto, sembra poter essere prospettato anche da questa Provincia autonoma.

Nelle materie di competenza delle Province autonome, accanto alla prescritta natura cedevole delle norme statali, la continuità dell’ordinamento e l’ultrattività delle norme della Provincia autonoma vigenti sono assicurate da una peculiare forma di garanzia di rango parastatutario e comunque sovraordinato alla legislazione ordinaria (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articolo 2), come già anticipato, quindi il decreto delegato in oggetto nel complesso appare in contrasto ulteriormente anche con tale fonte normativa, cui la Corte costituzionale ha riconosciuto costantemente valore di parametro costituzionale nel giudizio in via principale (valorizzandone la specifica portata da ultimo anche nella sent. C.cost. n. 191 del 2017, ad es. punto 7.2 del Considerato in diritto; già, ad es., nella sent. n. 380 del 1997, in particolare punto 2 del Considerato in diritto e nella sent. n. 356 del 1994, punto 7 del Considerato in diritto).

Per altro profilo affine, resta confermato pure che la sopravvenuta normativa statale non può determinare l’abrogazione, neppure tacitamente in via di fatto, decorso un certo termine, della preesistente normativa della Provincia autonoma (v. sent. n. 198 del 2004, richiamata nella conforme n. 237 del 2009, punto 28.2 del Considerato in diritto); invece secondo il provvedimento in oggetto, la “*inidoneità*” di disposizioni previgenti della Provincia autonoma, in ipotesi, legittimerebbe *tout court* l’esercizio dei poteri sostitutivi statali, con conseguente abrogazione delle predette norme preesistenti (per effetto del citato **articolo 23, comma 4**).

Ugualmente si può ravvisare nel provvedimento governativo un illegittimo *eccesso di delega* (con violazione dell'art. 76 Cost.) per il mancato rispetto dei principi (e criteri) stabiliti nella legge di delega, sotto un duplice profilo.

In particolare, infatti, nel provvedimento in oggetto non appaiono rispettati né i *principi generali* dettati dalla delega di funzione legislativa per l'attuazione delle direttive europee, tra cui, principalmente, il *divieto di aggravare i livelli di regolazione rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive* (art. 32, lettera c), della citata legge n. 234 del 2012), né i *principi specifici* indicati nella delega che autorizza il provvedimento stesso (art. 14, della citata legge n. 114 del 2015) che, in estrema sintesi, si possono essenzialmente ricondurre ai concetti di semplificazione e coordinamento con altre procedure del settore dell'ambiente, nonché miglioramento della qualità del procedimento (*smart regulation*, tradotta espressamente nella delega come "regolamentazione intelligente") ed in ultima analisi, maggiore efficienza.

Nella specie, sembra che le norme del decreto legislativo che spostano pressoché in blocco le competenze dalle Regioni allo Stato (**articolo 22**, se si deve intendere come riferito anche alle Province autonome), modificando notevolmente il riparto delle rispettive competenze vigente in precedenza nell'ordinamento interno, vadano ben oltre tali principi della delega, ma anche ben oltre la direttiva (vedi i Considerando in premessa della medesima), che certamente non può disporre nell'ordinamento interno degli stati membri un simile spostamento di competenze, né lo impone in realtà.

Per tali aspetti ricorre un ulteriore profilo di eccesso di delega (per violazione dell'articolo 32, lett. g), della legge n. 234 del 2012), dato che in generale è previsto che *“quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili”* .

In particolare non appare rispettato il principio di leale collaborazione, nel procedimento di adozione del decreto legislativo, considerato che il Governo non si è adeguato ai rilievi e non ha cercato un'intesa, benché vi fosse tenuto in forza dell'intreccio delle materie, di rispettiva competenza, dello Stato e delle Province autonome, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, che subordina alle intese l'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata, a differenza della funzione legislativa in senso proprio esercitata dal Parlamento (sentenza n. 251 del 2016, punto 3 del considerato in diritto).

In relazione al principio di sussidiarietà richiamato dalla legge delega, appare prospettabile un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale (con la violazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione), e, in subordine, la violazione delle regole che disciplinano la chiamata in sussidiarietà.

Inoltre non appare giustificato, anche con conseguente violazione del “principio di ragionevolezza” (articoli 3 e 97 Costituzione), un massiccio spostamento di competenze dalle Regioni allo Stato nell'ordinamento interno, in funzione di un miglioramento della qualità del procedimento, della semplificazione e della maggiore efficienza, e in tal modo non sembra ragionevole che una gestione accentrata ed unitaria a livello statale sia o possa essere più efficiente di una decentrata sul territorio e diversificata nelle varie autonomie territoriali. Anche la prospettata violazione del principio di ragionevolezza viene ad incidere sulla preesistente normativa di attuazione di direttive europee adottata da questa Provincia autonoma, di cui il citato decreto legislativo n. 266 del 1992 garantisce la continuità e, quindi, si riflette sulla disciplina statutaria e costituzionale del riparto delle competenze tra lo Stato e le Province autonome.

In via generale infine le norme di attuazione statutaria escludono che la legge possa attribuire ad organi statali l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di competenza statutaria (articolo 4 del citato decreto legislativo n. 266 del 1992).

Alla luce di quanto sopra esposto si individuano di seguito le disposizioni della cui legittimità costituzionale si dubita, argomentando anche in relazione ai parametri sopra invocati.

In relazione al nuovo riparto delle competenze in materia di VIA introdotto con l'articolo 22 e con i correlativi nuovi allegati II, II-bis, III e IV, rilevano ai fini dell'impugnazione, se ed in quanto riferite alle Province autonome, le previsioni contenute nei **commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis** del decreto legislativo n. 152 del 2006 (come introdotte dall'**articolo 5, comma 1**, del decreto legislativo in oggetto), in quanto attribuiscono allo Stato la competenza per il procedimento di VIA o di assoggettabilità a VIA su progetti rispetto ai quali sono invece attribuite alle Province autonome le relative competenze in base allo Statuto speciale ed alla normativa di attuazione statutaria, ponendosi in contrasto con i parametri sopra individuati; rileva, inoltre, quanto previsto dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 che trasferisce e delega le funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità, acquedotti, e lavori pubblici di interesse provinciale, riconoscendo espressamente che, anche per le funzioni delegate, trova applicazione la normativa provinciale in materia di "valutazione di impatto ambientale" (articolo 19-bis del citato d.P.R. n. 381 del 1974).

Rilevano altresì agli stessi fini le disposizioni, sopra descritte nell'ambito del quadro complessivo, che impongono alle Province autonome la disciplina statale del procedimento in questione, nelle ipotesi in cui le medesime sono autorità competenti (**comma 7 dell'articolo 7-bis** del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 5, comma 1**, del decreto legislativo in oggetto), ponendosi in contrasto con tutti i parametri sopra ricordati, ed in particolare con le norme statutarie che attribuiscono alle Province autonome la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8, n. 1) St; articolo 16 St.).

Per effetto del richiamo agli articoli da "19 a 26 e da 27-bis a 29" contenuto nel predetto comma 7 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono lesive delle predette competenze le norme che definiscono regole di procedimento di estremo dettaglio e termini perentori sia per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (**articolo 19** del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 8**, del decreto legislativo in oggetto) sia per il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (**articolo 27-bis** del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 16, comma 2**, del decreto legislativo in oggetto).

Inoltre sembrano lesive delle potestà attribuite alle Province autonome anche le norme che limitano la potestà normativa solo agli aspetti dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite, ed impongono il rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo in oggetto (**comma 8 dell'articolo 7-bis** del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 5, comma 1**, del decreto legislativo in oggetto), ponendosi in contrasto con tutti i parametri sopra ricordati, ed in particolare con la normativa di attuazione statutaria che disciplina l'adeguamento della legislazione delle Province autonome alle norme di principio vincolanti (decreto legislativo n. 266 del 1992, articolo 2).

In ogni caso, il carattere dettagliato delle disposizioni statali non appare ragionevole (in contrasto con articoli 3 e 97 della Costituzione) in quanto non sembra neppure proporzionato rispetto allo scopo della disciplina costituito dalla semplificazione procedimentale.

E' oggetto di contestazione anche la nuova norma statale che, in correlazione con il nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, nella parte in cui prescrive alle Province autonome obblighi informativi specifici che presuppongono l'applicazione dei nuovi allegati III e IV (**comma 9 dell'articolo 7-bis** del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 5, comma 1**, del decreto legislativo in oggetto), in

violazione dei parametri sopra ricordati. Questa Provincia non intende contestare, nell'ambito della leale collaborazione, gli obblighi di informazione in generale, ma il fatto che la norma presuppone l'obbligo di fornire dati specifici sulla base dell'applicazione delle norme statali che introducono il nuovo riparto di competenze.

Sono oggetto di contestazione, se ed in quanto riferite anche alle Province autonome, le disposizioni che disciplinano compiutamente il provvedimento autorizzatorio unico regionale ed il relativo procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando alle Regioni ed alle Province autonome soltanto la disciplina delle forme e delle modalità di consultazione del pubblico (articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 16, comma 2**, del decreto legislativo in oggetto); la definizione a livello statale della disciplina procedimentale con norme di dettaglio, si pone in contrasto con i parametri sopra richiamati, ed in particolare con le norme statutarie che attribuiscono alle Province autonome la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8, n. 1) St; articolo 16 St.).

Nell'ambito della predetta disciplina del procedimento amministrativo per la VIA di competenza regionale, il decreto in oggetto prevede il ricorso alla conferenza di servizi con modalità sincrona (**articolo 24** del provvedimento in oggetto); si ritiene che anche tale disposto, se riferito anche alle Province autonome, debba essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, per contrasto con i parametri sopra evidenziati ed in particolare con la ricordata competenza in materia di ordinamento degli uffici, considerato che la predetta disposizione statale modifica testualmente la legge 7 agosto 1990, n. 241, che contiene una generale disposizione di salvaguardia dell'autonomia speciale delle Province autonome (articolo 29 della legge n. 241 del 1990 e così anche delle predette potestà).

Come sopra esposto, rientrano nelle norme oggetto di contestazione quelle già sopra evidenziate (**articolo 22, commi da 1 a 4, e articolo 23, comma 4**, del provvedimento in esame) che hanno portata sistematica e che costituiscono la base fondamentale su cui si reggono le altre disposizioni del provvedimento in oggetto, per contrasto con i parametri sopra illustrati.

In via subordinata, qualora si ritenesse la legittimità della attribuzione allo Stato della competenza a disciplinare il procedimento per l'adozione del provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale e ad adottarlo, anche nei casi che già rientrano nell'ambito di competenza di questa Provincia ai sensi delle leggi vigenti della medesima (emanate nell'esercizio della potestà legislativa spettante nelle materie statutarie), la nuova norma (**articolo 27** del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'**articolo 16, comma 1**, del decreto legislativo in oggetto) è lesiva in quanto non prevede un'adeguata forma di coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, attraverso istituti idonei ad assicurare il rispetto del principio della leale collaborazione, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 303 del 2003), quando lo Stato attragga in sussidiarietà funzioni amministrative, in quanto adeguatamente esercitate a livello unitario, e di conseguenza sia legittimato anche a disciplinarle con proprie leggi, anche in materie che ricadono negli ambiti di competenza concorrente o esclusiva (residuale) delle Regioni e delle Province autonome (ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in combinato con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e dello Statuto speciale).

La forma di partecipazione prevista (commi 4 e 5 del nuovo articolo 27) non appare idonea, ma "debole", in quanto la posizione di questa Provincia sembra restare assorbita da quella prevalente della conferenza dei servizi (ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, richiamato nel comma 8 del nuovo articolo 27) e non è certa l'applicazione dei rimedi previsti in generale per le Amministrazioni dissenzienti dalla stessa legge organica sul procedimento amministrativo (ai sensi dell'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990).

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta provinciale

dall'articolo 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il prof. avv. Giandomenico Falcon ha inviato il proprio preventivo in data 24 agosto 2017 sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 13.689,00.= oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4%, IVA 22%); per le spese di trasferta si ritiene congruo impegnare un importo pari ad Euro 800,00.-= (oltre CNPA 4%, IVA 22%); l'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 10 agosto 2017, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.000,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%). L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 22.448,05.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016,, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visto il codice deontologico forense e in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- viste la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato che rende assolutamente non possibile una difesa interna, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera e che la controversia complessa richiede particolare impegno;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915 e 5 maggio 2017, n. 652, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, i seguenti articoli del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” :
articolo 5, comma 1, se ed in quanto riferito alle Province autonome, nelle parti in cui introduce i commi 2, 3, 7, 8 e 9, dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
articolo 8, se ed in quanto riferito alle Province autonome;
articolo 16, comma 1, in quanto non prevede un coinvolgimento delle Province autonome;
articolo 16 comma 2, se ed in quanto riferito alle Province autonome;
articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4, se riferito alle Province autonome;
articolo 23, comma 4;
articolo 24, se riferito alle Province autonome;
articolo 26, comma 1, lettera a), se riferito alle Province autonome, con riferimento alle abrogazioni relative agli Allegati III e IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
per violazione:
degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento agli articoli 31, 32, e 41 della legge n. 234 del 2012 e alla legge n. 114 del 2015;
dell'articolo 8 (in particolare n. 1), n. 3), n. 5), n. 6), n. 11), n. 13), n. 16), n. 17), n. 18), n. 20) e n. 21); dell'articolo 9 (in particolare n. 3), n. 9) e n. 10); dell'articolo 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonché delle relative norme di attuazione;
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4;
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare degli articoli 7 e 8;
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in particolare dell'articolo 19-bis;
dell'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 97, dell'articolo 117, primo comma, terzo comma, quarto comma, quinto e sesto comma, dell'articolo 118 e dell'articolo 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
del principio di leale collaborazione.
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 22.448,05=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, così ripartita: all'avv. Giandomenico Falcon Euro 20.988,93 = e all'avv. Luigi Manzi Euro 1.459,12=, sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2017;
- 5) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio provinciale di Trento per la ratifica ai sensi dell'art. 54, comma primo, numero 7) dello Statuto di autonomia.